Decreto n. 164.18

Prot. n. 7021

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria,
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, adottato con D.R. n. 203.12 dell'08 maggio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012;
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168;
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di disciplina;
- Vista la Legge 05.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- Visto il D.L. 21.04.1995, n. 120, convertito in legge 21.6.1995, n. 236, ed in particolare l'art.4;
- Visto il D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 3;
- Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi pubblici;
- Visto il C.C.N.L. comparto Università siglato in data 21.05.1996, ed in particolare l'art. 51;
- Visto il Decreto Legislativo 25.07.1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Visto il D.P.R. 11.02.2005 n. 68 "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16.01.2003 n. 3;
- Visto il Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, così come modificato dal decreto legislativo 30.12.2010, n. 235, denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale" ed in particolare gli articoli 6 e 65;
- Visto il Contratto Collettivo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di questa Università approvato con D.R. n. 312 del 19.12.2005;
- Visto il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni;
- Vista la circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle Amministrazioni. Chiarimenti interpretativi sull'utilizzo della PEC";
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Vista la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. 15.06.2015 n. 81, in merito al lavoro a tempo determinato;

- Visto il D.R. n. 412 dell'08.10.2015 con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie di merito di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingua, ed in particolare per la lingua inglese;
- Visto il D.R. n. 36 del 27.01.2016 con il quale sono stati approvati gli atti della selezione sopracitata;
- Visto il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 siglato in data 19.04.2018;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 23.04.2018 in merito all'approvazione di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per la selezione di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingua a tempo determinato per la lingua inglese, al fine della creazione di una graduatoria alla quale attingere per il crescente fabbisogno delle ore di esercitazioni linguistiche dovuto all'aumento degli studenti nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.04.2018 in merito all'approvazione della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

D E C R E T A

ART. 1
Oggetto del bando

E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di Collaboratori ed Esperti Linguistici di madre lingua inglese cui attingere, mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, da utilizzare in subordine alla graduatoria approvata con D.R. n. 36 del 27.01.2016.

ART.2
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto, pena l'esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea conseguito in Italia o all'estero di idonea qualificazione culturale e professionale allo svolgimento delle funzioni richieste.
  Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, come indicato al successivo art. 3.
- Essere di madrelingua inglese. Per i soggetti di madrelingua, si intendono i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella madrelingua di appartenenza.

Non possono partecipare alla presente procedura:
- coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano coniugi o assimilabili a norma di legge o che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

ART. 3
Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando lo schema di cui all'allegato A al presente bando, indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it.
Ciascun candidato potrà inviare solo la propria domanda di ammissione alla selezione dal proprio indirizzo PEC e non verranno considerate valide le domande trasmesse da indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata).
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo del presente provvedimento. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. **La domanda non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.**
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11.02.2005 n. 68.
L'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, la posta elettronica certificata (PEC) con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
La domanda e tutti gli allegati, comprese le pubblicazioni, unitamente alla copia del documento di identità e codice fiscale, devono essere inviati in un'unica cartella compressa (.zip).
Si precisa che la posta elettronica certificata consente la trasmissione di allegati che abbiano una dimensione massima di 4MB per ciascun documento e di 40 MB complessivi per ciascuna e-mail.
Il candidato che debba trasmettere allegati che superino tali limiti, dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.
La domanda, gli allegati, compresi quelli per i quali sia prevista la sottoscrizione, e la copia di un documento valido di identità, dovranno essere inviati in formato PDF.
L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Eventuali disguidi nel recapito determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare:

1. il cognome ed il nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. il luogo di residenza attuale;
5. di essere madrelingua inglese;
6. la cittadinanza posseduta;

7. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
8. la dichiarazione del godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, per i cittadini stranieri;
9. di non aver mai riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente o di non aver procedimenti penali in corso, in caso contrario indicare le condanne riportate;
10. il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2, specificando, per quanto riguarda il diploma di laurea, l'istituzione che lo ha rilasciato, la data, la votazione, il paese in cui è stato conseguito e la durata legale;
11. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto o licenziato da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e comunque con mezzi fraudolenti;
12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i nati fino al 1985;
13. i cittadini non appartenenti all'Unione Europea dovranno dichiarare di essere in possesso del permesso di soggiorno;
14. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
15. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o assimilabile a norma di legge, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, la Direttrice Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione, o del Senato Accademico;
16. di essere consapevole che il risultato della valutazione dei titoli ed la data di svolgimento del colloquio saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università http://www.unistrasi.it;
17. il possesso degli eventuali titoli di cui al successivo art. 8;
18. il recapito di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo eletto ai fini della procedura; ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio all'indirizzo PEC cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. Sarà altresì utile indicare un recapito telefonico.

Alla domanda deve essere allegato quanto segue:

- documento di identità e codice fiscale
- curriculum vitae (con notizie ritenute utili a comprovare il possesso del requisito del madrelinguismo), datato e firmato
- elenco dettagliato delle pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
- copia del diploma di laurea ed altri eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che il candidato ritiene opportuno presentare (da far pervenire in formato elettronico, contestualmente alla domanda di selezione).

Qualora il candidato sia in possesso di titolo universitario straniero, dovrà essere allegata anche una dichiarazione di equipollenza con il titolo italiano o dichiarazione di equivalenza ai fini della selezione in parola ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. I candidati che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di tale dichiarazione, devono presentare idonea documentazione comprovante l'invio all'autorità competente della relativa richiesta di riconoscimento di equivalenza ai fini del concorso in parola ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della

Funzione Pubblica – Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento. In quest'ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione.

IL CANDIDATO, DOVRÀ AVVALERSI DEI MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE BANDO, COMPILATI SECONDO LE INDICAZIONI FORNITE.

I candidati diversamente abili, ai sensi della L. 05.02.1992 n. 104, nella domanda di partecipazione alla selezione devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda e del recapito di posta elettronica certificata.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati all'Università per la partecipazione ad altri concorsi o selezioni.
Le pubblicazioni scientifiche, numerate in ordine progressivo come da relativo elenco, devono essere allegate alla domanda in formato elettronico (PDF non modificabile) e pervenire entro il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Al fine della valutazione saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi già accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.
Le pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione, dovranno essere prodotte nella lingua di origine.
Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni, si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati ai sensi della L. 183/2011.
Il possesso dei titoli è dimostrato, per i candidati legittimati, esclusivamente mediante le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti.
Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 4
Esclusione

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in

ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 5
Commissione Giudicatrice

La valutazione dei candidati verrà effettuata da una commissione nominata con decreto rettorale.
Alla prima riunione la Commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di loro o con i concorrenti, nomina il Presidente ed il Segretario e stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli presentati dai candidati, da formalizzare nei relativi verbali.

ART. 6
Selezione

La selezione è per titoli e colloquio. La commissione dispone di un punteggio complessivo pari a 100 punti così ripartito:
punti 33 per i titoli
punti 67 per il colloquio.

Criteri di valutazione dei titoli

Valutazione Titoli: massimo 33 punti

Titoli accademici e scientifici	**Fino a punti 10**
– Dottorato di ricerca attinente – Titolo di specializzazione attinente – Titolo di master attinente – Pubblicazioni e altri titoli	3 punti 1,5 punti 1 punto fino a max 4,5 punti
Altri titoli formativi	**Fino a punti 2**
– Corsi di aggiornamento, perfezionamento sui temi della didattica della lingua in oggetto della procedura o di altre lingue	
Titoli professionali	**Fino a punti 21**
– Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura entro l'Università per Stranieri di Siena (0,5 punti per ogni 100 ore. Le esperienze saranno valutate a blocchi di 100 ore, non saranno valutate frazioni inferiori alle 100 ore); – Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura presso altri Atenei italiani o stranieri (0,5 punti per ogni 150 ore. Le esperienze saranno valutate a blocchi di 150 ore, non saranno valutate frazioni inferiori alle 150 ore); – Esperienze di insegnamento linguistico nella lingua in oggetto della procedura presso altre istituzioni pubbliche o private (0,5 punti per ogni 150 ore. Le esperienze saranno valutate a blocchi di 150 ore, non saranno valutate frazioni inferiori alle 150 ore); – Esperienze di progettazione di sillabi didattico-linguistici per la lingua in oggetto della procedura ed esperienze nel settore della	fino a 12 punti fino a 6 punti fino a 2 punti fino a 1 punto

valutazione certificatoria	

La valutazione dei titoli precede il colloquio.

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dello svolgimento del colloquio, con pubblicazione sul sito web dell'ateneo www.unistrasi.it.

Il colloquio tenderà a verificare le competenze linguistiche e lessicali, le esperienze culturali e le conoscenze metodologiche dei candidati.
Il colloquio si intenderà superato se sarà riportata la votazione minima di 47/67.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all'albo della sede degli esami.

La data in cui si svolgerà il colloquio sarà pubblicata sul portale d'Ateneo http://www.unistrasi.it con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla prova. **La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del candidato sarà considerata come definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione quale ne sia la causa.**

Sarà cura dei candidati tenersi informati consultando il sito del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto).

ART. 7
Graduatoria di merito

Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria generale di merito sulla base della somma del punteggio riportato dai candidati nel colloquio e del punteggio assegnato ai titoli.
A parità di merito, i candidati saranno immessi in graduatoria in base ai titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione e specificati al successivo art. 8.
Con decreto rettorale saranno approvati gli atti della selezione, nonché la graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è valida tre anni dalla data di approvazione degli atti concorsuali.
Alla presente graduatoria di madre lingua inglese, si farà ricorso in subordine alla graduatoria di cui al D.R. n. 36 del 27.01.2016.

ART. 8
Titoli di Preferenza

Le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza a parità di merito, sono le seguenti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.

ART. 9
Costituzione del rapporto di lavoro

Nel rispetto delle limitazioni poste dalla normativa vigente e dalle risorse finanziarie disponibili, al verificarsi delle necessità e a prescindere dalla loro durata e dal regime di impegno previsto, l'Università proporrà ai candidati, seguendo l'ordine decrescente della graduatoria di merito, la stipula di contratti individuali.
La durata e la tipologia del contratto saranno di volta in volta determinate sulla base delle esigenze di cui al comma precedente.
I compiti e la programmazione dell'orario saranno stabiliti dal Centro CLASS in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere. L'Ateneo procederà annualmente, mediante il Centro CLASS, alla verifica dell'attività svolta dal collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua straniera.
Al fine di poter procedere nell'assegnazione degli incarichi, i collaboratori saranno contattati dall'Università per posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda, e la risposta dovrà essere fornita, esclusivamente con lo stesso mezzo, entro il termine tassativo di cinque giorni lavorativi e ciò in considerazione delle esigenze didattiche dell'Ateneo. La

mancata risposta entro il citato termine di cinque giorni, equivale a rinuncia dell'incarico proposto.
La mancata accettazione della singola proposta di stipula del contratto di lavoro non comporta decadenza dalla graduatoria di merito nel caso di successive proposte che l'Università dovesse effettuare in relazioni ad ulteriori esigenze che si dovessero presentare nel periodo di vigenza della graduatoria.
Al collaboratore ed esperto linguistico compete, in proporzione all'impegno orario richiesto, la retribuzione oraria prevista dal vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università e l'eventuale assegno per il nucleo familiare ai sensi delle vigenti disposizioni. Al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Gli idonei chiamati in servizio, ai sensi dell'art. 46 del decreto del D.P.R. n. 445/2000, dovranno attestare:

1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. codice fiscale;
4. cittadinanza (in caso di cittadino extracomunitario, si richiede la produzione della copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità, con l'indicazione dei motivi del rilascio, che dovranno risultare compatibili con l'attività lavorativa che sarà chiamato a svolgere);
5. godimento dei diritti politici;
6. titolo di studio richiesto per la partecipazione alla presente selezione;
7. eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
8. requisiti specifici di servizio e professionali richiesti dal presente bando.

Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, gli idonei chiamati in servizio dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quanto segue:

- di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero dovranno optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
- di non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127) lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere cessati dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare.

Al personale assunto è consentito, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'Amministrazione stessa.

ART. 10
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università per Stranieri di Siena per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della selezione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura di valutazione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.

Per quanto non espressamente previsto valgono i Regolamenti vigenti presso l'Università per Stranieri di Siena in materia concorsuale.

Siena, 04.05.2018

IL RETTORE
(Prof. Pietro Cataldi)
f.to Pietro Cataldi

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Grassiccia

Il Compilatore: Paola Rustici